**PATERNITA’ OBBLIGATORIA DEL PADRE**

**a cura di Marco Perelli Ercolini**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Per il periodo 2013-2015 in via sperimentale il padre lavoratore dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno entro il quinto mese di vita del figlio e entro lo stesso periodo può astenersi un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione alla stessa in astensione obbligatoria. In ambedue i casi va data comunicazione al datore di lavoro almeno 15 giorni prima della astensione dal lavoro (legge 92/2012 articolo 4 comma 24, DM Lavoro e Economia 22 dicembre 2012 e circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2012). Per il pubblico impiego la norma diverrà operante solo dopo specifico provvedimento operativo (Dipartimento Funzione Pubblica nota n. 8629 del 20 febbraio 2013).

La legge di Stabilità 2016 non solo ha confermato anche per il 2016 la astensione obbligatoria del padre, ma addirittura l’ha  aumentata  a due giorni (anche non continuativi) anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente, fermo restando i due giorni (anche non consecutivi) di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità  della madre. Ricordiamo che questi congedi debbono essere usufruiti entro i cinque mesi di vita del bambino.

**LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016)**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale**

**dello Stato (legge di stabilita' 2016).**

(GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

**205.** Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonchè il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.